

Su proposta del Direttore della UOC Risorse Umane, che con la sottoscrizione del presente atto nel
attesta la regolarità e legittimità

Premesso che con istanza assunta al prot n. 9130 del 21.3.2017 la dipendente Treppiedi Antonella,
Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica a tempo indeterminato in servizio presso l’UOC di
Ostetricia e Ginecologia 2, ha avanzato richiesta di una seconda assegnazione temporanea presso l’
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia-Cervello” di Palermo ai sensi dell’art. 32 comma
105 della legge finanziaria 350 del 24.12.2003;

Visto il comma 105 dell’art. 3 della legge n. 350 del 24.12.2003 (legge finanziaria 2004) che dopo
l’art. 42 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità
e della paternità, di cui al DLgs 151/2001, è inserito l’art. 42 bis (assegnazione temporanea dei
lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche);

Visto il citato art. 42 bis del Dlgs 151/01 che recita *“il genitore con figli minori fino a tre anni di
età, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può’ essere assegnato, a richiesta, anche in
modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di
servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria
attività’ lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di
corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e
destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere
comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.”*

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 192/04 del 4.5.2004 con cui viene
precisato che *“il limite di età (...figli al di sotto dei tre anni) stabilito dalla disposizione,, è il
requisito soggettivo che da diritto al beneficiario, determinandone l’arco temporale entro il quale
va fatta la richiesta e non il limite entro cui deve necessariamente concludersi l’assegnazione
provvisoria”*;

Rilevato, per come risulta dalla documentazione allegata alla sopracitata istanza che la signora
Treppiedi risulta coniugata con il dr Tarantino Francesco, dipendente a tempo indeterminato presso
l’AOR “Villa Sofia-Cervello“ di Palermo, e genitore di una bambina di età inferiore ai tre anni;

Vista la nota prot. 61575/3 del 6.4.2017 con cui l’AOR Villa Sofia-Cervello“ di Palermo dichiara la
disponibilità di accogliere l’istanza della sig.ra Treppiedi a condizione del preventivo nulla osta da
parte dell’azienda di provenienza;

Ritenuto pertanto, alla luce delle superiori precisazioni, di poter esprimere parere favorevole
all’assegnazione temporanea presso l’Azienda Ospedaliera OR “Villa Sofia-Cervello“ di Palermo
della sig.ra Treppiedi Antonella per un periodo di tre anni, a decorrere dal 15 maggio 2017;

Ritenuto altresì di dover precisare che, a seguito di recenti disposizioni contabili, gli emolumenti
stipendiali saranno erogati da questa Azienda e saranno oggetto di rimborso da parte dell’azienda di
destinazione a seguito di relativa rendicontazione;

Subordinare detta assegnazione temporanea ad analogo assenso da parte dell’Azienda di
destinazione;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva
competenza

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

- Esprimere parere favorevole all’assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 3 comma 105 della
legge n. 350 del 24.12.2003, presso l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia-Cervello”
di Palermo della dipendente Treppiedi Antonella, Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica
a decorrere dal 15 maggio 2017 e per la durata di tre anni;



- Subordinare l’ assegnazione temporanea ad analogo assenso da parte dell’Azienda di destinazione;

- Trasmettere copia del presente provvedimento all’Azienda Ospedaliera l’Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti “Villa Sofia-Cervello” di Palermo al fine di acquisire il relativo assenso;

-Precisare che gli emolumenti stipendiali saranno erogati direttamente da questa Azienda e saranno
oggetto di rimborso da parte dell’Azienda Ospedali Riuniti “Villa Sofia-Cervello” di Palermo
utilizzatrice a seguito di relativa rendicontazione;

- Dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto

- Dare atto che tutta la documentazione è custodita presso la Direzione Risorse Umane.

| | | | |
|--|-------------|--|-------|
| Data _____ | | Esercizio <u>2017</u> | |
| Importo | Autorizzato | Ordine | Conto |
| Visto: Il Direttore Economico Finanziario | | Il Contabile | |
|  | |  | |